



Comune di  
Arcisate



Comune di Bisuschio

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI ARCISATE (VA) E BISUSCHIO (VA)  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladicianove (2019) il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio nella Residenza Municipale di Arcisate tra i Comuni di:

- a) **ARCISATE** – C.F. 00250810124 Capofila (classe 2<sup>^</sup>), legalmente rappresentato dal Sindaco Gian Luca Cavalluzzi nato a Luino il 10.01.1970, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- b) **BISUSCHIO** C.F. 00269810123 (classe 3<sup>^</sup>), legalmente rappresentato dal Sindaco, Resteghini Giovanni – nato a Varese il 20.03.1955, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

**PREMESSO**

- che l'art. 30, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n.267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali:
  - a) con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
  - b) con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
  - c) con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
  - d) che l'Amministrazione comunale di Arcisate, con delibera di C.C. n. 32 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Bisuschio, con delibera di C.C. n. 31 del 22.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Arcisate, Provincia di Varese, (Classe 2<sup>^</sup>) e di Bisuschio, Provincia di Varese, (classe 3<sup>^</sup>) stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in modo coordinato del servizio di segreteria comunale

convenzionata allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa senza incidere sulla funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio.

## **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Arcisate, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

## **ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il Sindaco del Comune Capo convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa fra i Sindaci dei Comuni convenzionati.

A tal fine il Sindaco del comune convenzionato è tenuto a trasmettere il relativo parere al Sindaco del comune capofila entro massimo 8 (otto) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il segretario comunale conserva la titolarità del Comune Capofila della convenzione.

## **ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al 31 dicembre 2022. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R. o per PEC.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare.

In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

## **Art. 5 FORME DI CONSULTAZIONE**

I sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno). In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina nuovo Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio (per esempio: articolazione prestazioni lavorative etc.).

## **ART. 6 ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito nella misura del 70% presso il Comune di Arcisate, sede della Convenzione e per 30%, presso il Comune di Bisuschio. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze

dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Arcisate, Capo Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Per l'accesso alla sede diversa dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsione dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011); sarà cura del Comune Capofila provvedere alla liquidazione di detta indennità ed a richiedere, previa rendicontazione, al Comune di Bisuschio secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 8

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 70% a carico del Comune di Arcisate;
- b) 30% a carico del Comune di Bisuschio;

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale richiedendo il rimborso delle spese a carico del Comune di Bisuschio, in due rate: la prima da versare entro il 30 giugno di ogni anno, pari al 50% dell'apposito intervento relativo alle voci retributive spettanti al Segretario previsto nel bilancio di previsione del Comune di Arcisate; la seconda a saldo da versare entro il 28 febbraio dell'anno successivo, su richiesta analitica del Comune di Arcisate.

Tutti gli emolumenti a carattere fisso saranno corrisposti dal Comune di Arcisate mentre ciascuno dei Comuni convenzionati provvederà singolarmente e con atti propri, all'impegno, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria, rimborsi e degli emolumenti non fissi previsti dai C.C.N.L. vigenti ed applicabili per la categoria.

#### **ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune di Arcisate in accordo con il Sindaco del Comune di Bisuschio, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali oppure dal Vice segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune capo fila, che provvede a nominarlo tra i funzionari dei comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

#### **ART 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata nella classe 2<sup>a</sup> ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

#### **ART 11 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **ART. 12 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle

disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nei C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali vigenti e applicabili. La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Arcisate e Bisuschio verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell'Interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, a cura del Comune Capo convenzione.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Arcisate – Il Sindaco - Gian Luca Cavalluzzi

Comune di Bisuschio – Il Sindaco - Giovanni Resteghini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*